



COMUNE DI VALVESTINO

Provincia di Brescia

Via provinciale, 1 – 25080 Valvestino
 Tel 0365 74012– e-mail info@comune.valvestino.bs.it
 C.F. 00571590173 - P.Iva 00571000983

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr	17	OGGETTO:	INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI VALVESTINO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CONVALIDA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 31 DEL 30/06/2022.
del	04.07.2022		

L'anno **duemilaventidue** addì **quattro** del mese di **luglio** alle ore **19:00** nel Comune di Valvestino, sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta **ordinaria** di prima convocazione nelle persone dei signori:

		Presente / Assente	
PACE DAVIDE	SINDACO	Si	
ANDREOLI DIEGO	VICE SINDACO	Si	
BONOMI ANTONIO	ASSESSORE	Si	
BONISOLI CARLO	CONSIGLIERE	Si	
GHIDONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Si	
MANESTRINA SIRO	CONSIGLIERE	Si	
PORTA CRISTIAN	CONSIGLIERE	Si	
PORTA NICOLA	CONSIGLIERE	Si	
ANDREOLI ELIA	CONSIGLIERE	Si	
GOZZETTI ROMINA	CONSIGLIERE	No	
PORTA CARLO	CONSIGLIERE	No	
TOTALE		9	2

(*) assente giustificato

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Ferro Valeria**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Pace Davide**, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 3 all'ordine del giorno.

Relazione sul punto il Sindaco.

Dà espressa indicazione di quanto previsto per il livello 1 dalla Delibera 15/2022 di Arera.

Si dà atto che alle ore 19:11 entra nella sala delle adunanze il consigliere di minoranza Elia Andreoli.

Il Sindaco illustra nuovamente quanto appena chiarito ai consiglieri sia con riferimento al punto in discussione sia con riferimento al rendiconto di gestione 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica", che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";

CONSIDERATO che

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

RILEVATO CHE

- nell'ambito del D.lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare "modelli alternativi o

in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

CONSIDERATO CHE

- alla data di approvazione della presente Deliberazione non è noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022 e che quindi siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni ad esso spettanti *oppure che nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune*;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel caso specifico il Consiglio Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *“[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]”*(da adattare in base all'organo ritenuto di competenza);

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 citato *“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”*;

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01/01/2023;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I ovvero minimo;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I *“livello qualitativo minimo”*;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente regolamento ai sensi dell'articolo 49 del del d.lgs. n.267 del 18/08/2000.

Con voti favorevoli n. 8 (Consiglieri Comunali di maggioranza), astenuti n. 1 (Andreoli E.), contrari 0 espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo *lo schema I “livello qualitativo minimo”* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;
2. di demandare al Responsabile dell'area finanziaria gli adempimenti conseguenti in esecuzione della presente deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere tempestivamente, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge con separata votazione, con voti favorevoli n. 8 (Consiglieri Comunali di maggioranza) astenuti n. 1 (Andreoli E.), contrari 0 espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del DLgs.n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Pace Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ferro Valeria

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 04.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ferro Valeria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(registro pubblicazioni nr 110)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata sul sito internet istituzionale comunale, come prescritto dall'art.32, comma 1, della legge 69/2009, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Valvestino, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pace Davide

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Valvestino, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pace Davide